

Istruzioni per la richiesta di pubblicazione di un pubblico proclama versione 1.5

- Scaricare dalla pagina:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>

il file:

RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf

e compilarlo solo con Acrobat Reader; è consigliato utilizzare una versione di Acrobat Reader recente (ad es. XI o DC) per compilare il suddetto modulo;

la versione del file attualmente disponibile sulla suddetta pagina è l'unica valida, l'uso di una versione precedente (ad es. dove manca il campo "telefono") darà luogo allo scarto della richiesta;

Avvertenze:

1. il file `RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf` deve essere salvato solo con questo nome, perché verrà processato da un'applicazione che lo cerca tra gli allegati alla richiesta e se non lo trova (ad es. perché è stato rinominato) allora scarta la richiesta; se ci fossero problemi nel salvarlo, si può selezionare la funzione "salva con nome" e salvarlo su un'altra cartella;
2. oltre alla compilazione dei vari campi di testo obbligatori, si deve selezionare la casella relativa al Tribunale che ha emesso l'ordinanza;
3. il campo "Telefono" deve contenere un solo numero di telefono e non deve contenere caratteri diversi da cifre;
4. il campo "Sezione" deve contenere solo la dicitura della sezione (ad es. "lavoro", "III");

5. il campo "Titolo" non deve contenere più di 190 caratteri e dovrà essere ad es. del tipo seguente: "Disposta dal Tribunale di BOLOGNA - Sezione Lavoro - la pubblicazione dell'avviso di notifica, del ricorso R.G. n. XXXX/2016" oppure "Disposta dal TAR LAZIO - Sezione TERZA BIS - la pubblicazione dell'avviso di notifica, del ricorso R.G. n. XXXX/2016"; ad esso verrà automaticamente anteposta la dicitura "Notificazione per pubblici proclami" dalla redazione MIUR;

- Qualora il tribunale abbia fissato il pagamento del corrispettivo per la pubblicazione, è necessario allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento (si veda la Faq n°8 di questo documento) altrimenti non si procederà con la pubblicazione;

- Inviare, dalla propria casella di posta certificata, un messaggio avente ad oggetto:

Richiesta Notifica per Pubblici Proclami

(se viene indicato un oggetto diverso, come ad es. "Richiesta Notifica", "Richiesta notifica per Nome e Cognome", la richiesta verrà scartata) allegando il suddetto modulo:

RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf

debitamente compilato insieme all'ordinanza e agli altri documenti di cui il giudice ha richiesto l'inserimento sul sito del Miur, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

- gli allegati non devono complessivamente superare la dimensione di 5 MByte. Tutti i documenti allegati alla richiesta, per poter essere pubblicati, devono essere in formato PDF accessibile (ottenuto da una trasformazione di un documento testuale). Si prega di non allegare gli

stessi documenti in entrambi i formati. Solo i documenti di soggetti terzi (come, ad es., l'ordinanza del Tribunale) possono essere in formato non accessibile. Si rappresenta che eventuali allegati (creati dal richiedente) in formato non accessibile saranno comunque pubblicati ma contestualmente le relative richieste verranno inoltrate al Ministero della Giustizia, per eventuali provvedimenti del caso, dato che il Provvedimento del 16/4/2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati stabilisce (art.19 bis, c.1 "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati") che "qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata".

- è possibile allegare (qualunque sia il numero dei file da pubblicare) anche un solo file in formato compresso ZIP contenente tutti i file da pubblicare escluso il file RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf che deve essere allegato alla richiesta congiuntamente al suddetto file ZIP.

Il richiedente riceverà l'attestazione di avvenuta pubblicazione allo stesso indirizzo PEC da cui ha effettuato la richiesta a partire dal giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Domande ricorrenti

Faq n°1 - E' obbligatorio inviare le richieste di pubblicazione alla casella di pec richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it?

Sì. La casella di pec richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it è l'unica disponibile per l'invio delle richieste di pubblicazione in quanto esse vengono elaborate da un sistema informatico, pertanto eventuali richieste inviate ad altre caselle, anche se di pec, del MIUR, verranno rifiutate.

Faq n° 2 - E' obbligatorio allegare alla richiesta di pubblicazione il modulo [RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf](#)?

Sì, il modulo contiene gli elementi essenziali per elaborare correttamente la richiesta di pubblicazione. In sua assenza il sistema informatico non elabora la richiesta. In particolare l'avvocato che compila la richiesta deve indicare obbligatoriamente:

- se seleziona "Tribunale Ordinario", "Corte di appello", "Corte di Cassazione": la Sezione (ove non presente può indicare "-") e il Comune;
- se seleziona "TAR": la Sezione (ove non presente può indicare "-") e la Regione.

Faq n°3 - Come deve essere composto il campo Titolo?

L'indicazione del titolo è stabilita dall'avvocato che compila la richiesta e non deve superare la lunghezza di 190 caratteri. Si consiglia di utilizzare le seguenti formule: "Disposta dal Tribunale di XXXX - Sezione XXXX - la pubblicazione dell'avviso di notifica, del ricorso R.G. n. XXXX/2017" oppure "Disposta dal TAR XXXX - Sezione XXX - la pubblicazione dell'avviso di notifica, del ricorso R.G. n. XXXX/2017"; ad esso verrà automaticamente

anteposta la dicitura "Notificazione per pubblici proclami" dalla redazione MIUR.

Faq n°4 - I documenti allegati possono essere in formato non accessibile? Premesso che per formato accessibile si intende un formato di documento che può essere utilizzato e compreso tramite uno strumento informatico di ausilio (ad es. un programma in grado di leggere il testo di un file PDF), la normativa in vigore vieta la pubblicazione di documenti in formato non accessibile. Pertanto l'avvocato avrà cura di:

- convertire il file contenente il testo del ricorso in formato PDF accessibile utilizzando in alternativa:
 - la funzione (se disponibile) del programma di elaborazione del testo;
 - un qualunque programma (ve ne sono molti gratuiti e scaricabili da internet) per trasformare il file in PDF;

si consiglia di non allegare scansioni di ricorsi (eventualmente contenenti timbri o altro) che non siano in formato accessibile, in quanto l'Ufficio Comunicazione del MIUR in tal caso inoltrerà contestualmente la relativa richiesta al Ministero della Giustizia, per eventuali provvedimenti del caso, dato che il Provvedimento del 16/4/2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati stabilisce (art.19 bis, c.1 "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati") che "qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione

di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata".

- allegare l'ordinanza del Tribunale (nella quale è esplicitamente ordinato di pubblicare il ricorso sul sito del MIUR) in formato PDF;
- eventuali altri allegati sempre in formato PDF accessibile.

Faq n°5 - Quale deve essere la dimensione massima complessiva di tutti gli allegati?

La dimensione massima complessiva di tutti gli allegati non deve superare i 5 MBytes.

Faq n°6 - Quanti file si possono allegare?

Si possono allegare file ad un massimo di 5 file. Se i file da allegare sono più di 5, possono essere inseriti in un unico file ZIP. Non verranno prese in considerazione richieste contenenti file compressi diversi dal formato ZIP. Non verranno altresì prese in considerazione richieste contenenti link a file server dove sono stati caricati i file da pubblicare.

Faq n°7 - Quali ricorsi possono essere notificati per pubblici proclami?

Può essere notificato per pubblici proclami solo il ricorso per il quale sia stata emessa un'ordinanza del Tribunale adito nella quale è esplicitamente ordinato di pubblicare il ricorso sul sito del MIUR. Le richieste prive di ordinanza del Tribunale non verranno prese in considerazione.

Faq n°8 - Quali sono le modalità di pagamento all'Amministrazione del costo del servizio di pubblicazione?

Il costo del servizio di pubblicazione attualmente non è fissato da legge o regolamento interno e la sua quantificazione è lasciata al Tribunale adito dal ricorrente.

E' pertanto compito dell'avvocato richiedere al Tribunale, all'atto del deposito della richiesta di notifica per pubblici proclami, di fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento all'Amministrazione, per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, il pagamento dell'importo deve essere effettuato in una delle seguenti modalità alternative:

- mediante versamento, presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, al Capo XIII - Capitolo 3550/04 – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- mediante bonifico bancario in conto entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004 - indicando nella causale gli estremi della sentenza e del ricorso di cui trattasi.

Per le richieste di notifica per pubblici proclami, pervenute dopo il 15/2/2017, una copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di pubblicazione.